

**COMUNE DI OSPITALETTO**25035 Ospitaletto (BS) Via Rizzi, 24
Codice Fiscale e Partita IVA : 00796430171

Marzo 2013

REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI

Proposto da:	SEGRETERIA
Approvato da:	CONSIGLIO COMUNALE
Delibera:	N. 8 DEL 21.03.2013
Annulla e sostituisce:	
Validità dal:	
Archiviazione a cura di:	
Distribuzione:	

	Pagina
articolo 1 Oggetto	3
articolo 2 Soggetti del controllo	3
articolo 3 Sistema dei controlli interni	3
articolo 4 Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile	4
articolo 5 Controllo successivo di regolarità amministrativa	4
articolo 6 Controllo sugli equilibri finanziari	5
articolo 7 Controllo di gestione	5
articolo 8 Modifiche al regolamenti vigenti	4

Articolo 1

OGGETTO

1. Il presente regolamento ha ad oggetto il sistema dei controlli interni come previsti dagli articoli 147 e seguenti del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Il sistema dei controlli interni è diretto a garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
2. Le norme del presente regolamento sono attuative ed integrative rispetto alla disciplina generale sui controlli interni contenuta nelle norme statali.
3. Le norme statali applicabili si intendono qui richiamate anche nelle loro successive modifiche ed integrazioni.
4. Fanno parte della disciplina generale dei controlli anche il regolamento di contabilità dell'ente e il regolamento sugli uffici e sui servizi che si intendono qui richiamati.

Articolo 2

SOGGETTI DEL CONTROLLO

1. Sono soggetti del Controllo Interno:
 - a) il Segretario comunale che si può avvalere di dipendenti appositamente individuati;
 - b) i Dirigenti
 - c) il Responsabile del servizio finanziario
 - d) i Responsabili dei Settori e dei Servizi
 - e) il Revisore dei Conti
2. Le attribuzioni di ciascuno dei soggetti di cui al comma precedente sono definite dalla legge, dal presente regolamento, dallo Statuto dell'Ente e dalle altre norme in materia di controlli sugli enti locali.
3. Gli organi politici, nel rispetto del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, garantiscono la necessaria autonomia ed indipendenza al segretario ed ai dirigenti e responsabili dei servizi nell'espletamento delle loro funzioni di controllo.

Articolo 3

SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

1. Il sistema dei controlli interni si inserisce organicamente nell'assetto organizzativo dell'ente e si svolge in sinergia con gli strumenti di pianificazione e programmazione adottati.
2. Gli strumenti di pianificazione dell'Ente, disciplinati nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, nonché nel regolamento di contabilità, sono redatti in modo tale da consentire il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 147 del decreto legislativo n. 267/2000.
3. Sono disciplinate dal presente regolamento, anche mediante rinvio al regolamento di contabilità, al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e al sistema per la misurazione e la valutazione della performance le seguenti tipologie di controllo:
 - a. Controllo di regolarità amministrativa e contabile;
 - b. Controllo sugli equilibri finanziari;
 - c. Controllo di gestione.

Articolo 4

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

1. I pareri di regolarità tecnica e contabile, previsti dall'articolo 49 nel combinato disposto con l'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, sono apposti rispettivamente dal dirigente o responsabile di servizio competente per materia e dal responsabile del servizio finanziario, secondo le regole organizzative adottate dall'Ente. Egli attesta altresì, qualora ricorra il caso, che il provvedimento è un mero atto di indirizzo ovvero che non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.
2. Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria è apposto dal responsabile del servizio finanziario o da chi legalmente lo sostituisce, su ogni determina di impegno di spesa o che comunque comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi degli articoli 147 bis, 153 comma 5 del decreto legislativo n. 267/2000.
3. Nel caso in cui la deliberazione o la determinazione non comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, il responsabile del servizio finanziario vi appone un visto di presa visione.
4. Al segretario spetta un controllo sulla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti, nei limiti previsti dall'articolo 97 del decreto legislativo n. 267/2000 ed esclusivamente per le materie a contenuto tecnico giuridico o ordinamentale, secondo gli orientamenti consolidati della Corte dei Conti.
5. Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, è responsabile della completezza istruttoria, compresi gli aspetti di correttezza e regolarità dell'azione amministrativa.
6. I pareri negativi devono essere motivati.
7. Il Segretario, per assicurare la conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti, può emanare circolari e direttive agli uffici.

Articolo 5

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato dal Segretario comunale, eventualmente coadiuvato da dipendenti appositamente individuati, mediante controlli a campione. Le tecniche di campionamento sono definite annualmente con atto organizzativo del Segretario, secondo principi generali di revisione aziendale e tenendo conto di quanto previsto nel piano anticorruzione di cui alla L. 190/2012. L'atto viene trasmesso, entro 5 gg dall'adozione, ai dirigenti e responsabili dei servizi ed inoltrato per conoscenza al Sindaco alla Giunta comunale.
2. Il segretario può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio, qualora ne ravvisi la necessità o l'opportunità.
3. Le risultanze del controllo sono trasmesse a cura del Segretario comunale con apposito referto semestrale ai soggetti indicati dall'articolo 147 bis comma 3 del decreto legislativo n. 267/2000.
4. Nel caso di riscontrate irregolarità, il segretario, sentito preventivamente il dirigente o responsabile del servizio sulle eventuali motivazioni, formula delle direttive per l'adeguamento che trasmette a dirigenti e responsabili.
5. Qualora il segretario rilevi gravi irregolarità, tali da perfezionare fattispecie penalmente sanzionate, trasmette la relazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, alla Procura presso la Sezione Regionale della Corte dei Conti e alla Procura presso il Tribunale.

Articolo 6

CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

1. Il controllo sugli equilibri finanziari di cui all'articolo 147 quinquies del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni è svolto dagli organi ed uffici ivi indicati ed è disciplinato dal regolamento di contabilità secondo quanto previsto dall'articolo 147 quinquies sopra citato e dalle norme dell'ordinamento finanziario degli enti locali.
2. Il mantenimento degli equilibri finanziari è garantito dal Responsabile del servizio finanziario sia in fase di approvazione dei documenti programmazione, sia durante tutta la gestione. Con cadenza almeno trimestrale, in occasione delle verifiche di cassa ordinarie svolte dall'organo di revisione, il responsabile del servizio finanziario formalizza l'attività di controllo attraverso un verbale ed attesta il permanere degli equilibri.
3. Qualunque scostamento rispetto agli equilibri finanziari o rispetto agli obiettivi di finanza pubblica assegnati all'Ente, rilevato sulla base dei dati effettivi o mediante analisi prospettica, è immediatamente segnalato dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153 comma 6 del decreto legislativo n. 267/2000 e secondo le disposizioni del regolamento di contabilità.

Articolo 7

CONTROLLO DI GESTIONE

1. Il controllo di gestione è diretto a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.
2. E' posto sotto la direzione del Segretario comunale che si avvale della collaborazione dei responsabili di Servizio ed ha per oggetto l'intera attività dell'ente.
3. Si articola nelle fasi di: predisposizione di un piano dettagliato degli obiettivi (attraverso la Relazione Previsionale e Programmatica, il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano dettagliato degli Obiettivi) rilevazione intermedia valutazione finale dei dati al fine di verificare lo stato di attuazione e misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.
4. Almeno una volta all'anno entro il 30 settembre il Consiglio comunale effettua la ricognizione sullo stato di attuazione di obiettivi e programmi previsti nella Relazione Previsionale e Programmatica.
5. La verifica conclusiva della realizzazione degli obiettivi e programmi è effettuata in sede di approvazione del rendiconto di gestione.
6. Il referto finale del controllo è comunicato agli amministratori, ai Responsabili di servizio e alla Corte dei Conti.

Articolo 8 –

MODIFICHE AI REGOLAMENTI VIGENTI

1. I vigenti regolamenti dell'ente, nelle parti incompatibili con il presente regolamento o con le disposizioni di legge sopravvenute immediatamente applicabili, si intendono modificati di conseguenza.
2. Le disposizioni contenute nell'art.6 integrano il vigente regolamento di contabilità.